



# CITTÀ DI SUSÀ

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

## ORDINANZA

**N. 48 DEL 15/07/2021**

### OGGETTO:

**MODIFICA ALLA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE:  
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA MAZZINI 21 PER TRASLOCO  
- 21 LUGLIO 2021**

**Il Responsabile del Servizio  
(dott. Marco MASSAVELLI)**

Vista la richiesta pervenuta in data 6 luglio 2021 (prot. 6971), da PEYROT Lucilla, in altri atti m.g., per l'occupazione del suolo pubblico in Via Mazzini 21, al fine di consentire l'esecuzione di un trasloco, per il giorno 21 luglio 2021, dalle ore 8.00 alle ore 17.00;

Considerato che l'occupazione del suolo pubblico viene autorizzata ove insistono stalli di sosta a pagamento;

Ritenuto che per le modalità comunicate circa lo svolgimento dell'esecuzione dei lavori e al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità della circolazione si rende necessario procedere alla modifica temporanea della regolamentazione della circolazione nella via interessata dall'intervento;

Vista l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, rilasciata dall'Ufficio Tecnico comunale;

Visto l'art. 107, comma 3, T.U.E.L. - D.lgs. n. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del "Nuovo Codice Della Strada" - D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione c.d.s. - D.P.R.16 dicembre 1992 n. 495;

### ORDINA

dalle ore 07.00, alle ore 17.00 del giorno 21 luglio 2021, al fine di consentire i lavori citati in premessa, il DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA in Via Mazzini 21, negli stalli di sosta a pagamento (c.d. strisce blu), come da segnaletica stradale mobile apposta sul luogo.

In ogni caso, dall'osservanza dei divieti suddetti sono esclusi i mezzi delle forze dell'ordine, del soccorso e autorizzati.

## **L'ordinanza è efficace solo con la presenza della relativa segnaletica**

### **DISPONE**

- che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:
  - a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
  - b) che sia posizionata la segnaletica da parte del richiedente, almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto, integrata da locandina che indichi data e ora di apposizione oltre a quella di efficacia del provvedimento, e che siano informati, a cura dell'interessato, con adeguato anticipo i residenti interessati;
  - c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale e dagli altri organi previsti dall'art. 12 del Codice della Strada;

### **AVVERTE**

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario di P.L. dott. Marco Massavelli, Funzionario Responsabile del Comando di P.L.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Firmato digitalmente**  
**MARCO MASSAVELLI**